

Accordo applicativo (integrativo ed interpretativo) per l'attribuzione delle progressioni orizzontali - anno 2019

Premesso che il giorno 6 novembre 2019 presso la sede dell'Azienda Ulss 3 Serenissima, Via Don Tosatto n. 147, ha avuto luogo l'incontro fra la delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni Sindacali dell'area Comparto nell'ambito del quale è stato sottoscritto il nuovo "Regolamento applicativo per l'attribuzione delle PROGRESSIONI ORIZZONTALI";

preso atto che, in fase di predisposizione degli adempimenti preliminari all'applicazione dell'accordo sono state rilevate alcune possibili criticità interpretative ed applicative;

ritenuto necessario provvedere a garantire sin da subito l'univocità interpretativa dell'accordo;

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

A) L'art. 1 del Regolamento prevede che sia ammesso alla selezione il personale in fascia iniziale (fascia 0) con periodo minimo di permanenza in Azienda di almeno 48 mesi. Le parti ritengono opportuno, onde scongiurare possibili disparità di trattamento ed al fine di garantire la miglior adesione al dettato contrattuale, modificare tale previsione prevedendo anche per tali lavoratori il requisito minimo di accesso di 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento presso l'Azienda ULSS 3 (ed ex Aziende ULSS 12, 13 e 14), rettificando di conseguenza il punto in questione dell'articolo come segue:

Art. 1:

- *(inalterato)*
- **Il personale in possesso di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento (cat/fascia) presso l'Azienda ULSS 3 (e le tre ex Aziende ULSS 12, 13 e 14) di 24 mesi.**

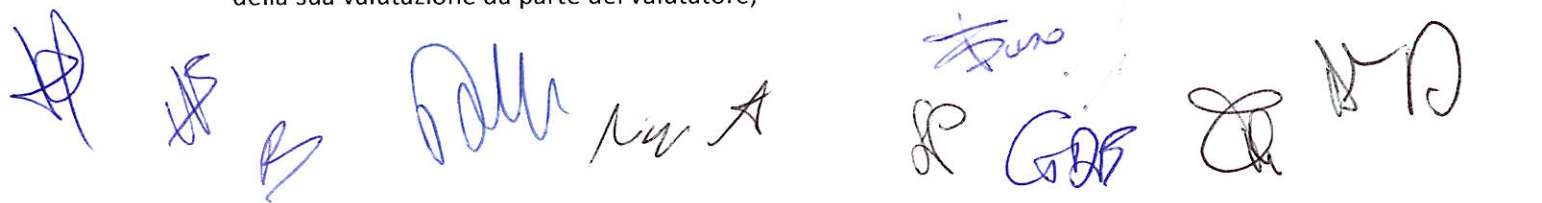
B) Il requisito minimo per l'ammissione alla selezione di cui all'art. 1 del regolamento va inteso come **periodo di permanenza in fascia anche non continuativo**, trattandosi di requisito minimo di accesso, e non di criterio di valutazione.

D) L'art. 11 del Regolamento prevede quanto segue:

Il personale che nell'anno di riferimento è presente in servizio per meno di 120 giorni lavorativi non sarà soggetto a valutazione; allo stesso sarà attribuito d'ufficio il punteggio ottenuto nella medesima valutazione dell'anno precedente, se esistente, oppure il punteggio medio assegnato ai dipendenti della stessa Graduatoria.

Atteso che:

- la quantificazione di 120 giorni di presenza in servizio al fine di effettuazione della valutazione era stata a suo tempo definita quando il periodo della valutazione era il biennio precedente all'anno della Progressione Orizzontale di riferimento;
- nell'attuale Regolamento è stata prevista una valutazione riferita all'anno precedente all'anno di riferimento;
- si ritiene congruo il termine minimo di presenza in servizio effettivo di 60 giorni del dipendente al fine della sua valutazione da parte del valutatore;



Ritenuto, altresì, opportuno definire con maggior precisione il termine "giorni lavorativi";

le parti convengono quanto segue:

di rettificare l'art. 11 del "Regolamento applicativo per l'attribuzione delle PROGRESSIONI ORIZZONTALI", come di seguito riportato:

Art. 11

Il personale che nell'anno di riferimento è presente in servizio per meno di 60 giorni lavorativi non sarà soggetto a valutazione; si definisce, a tal fine, giorno lavorato solo quello certificato da specifica timbratura. Al dipendente non soggetto a valutazione sarà attribuito d'ufficio il punteggio ottenuto nella medesima valutazione dell'anno precedente, se esistente, oppure il punteggio medio assegnato ai dipendenti della stessa Graduatoria.

Mestre, 14 novembre 2019

Per l'Azienda



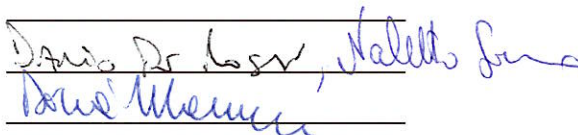


Per le OOSS

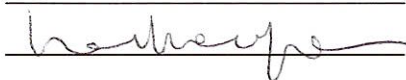
FP CGIL



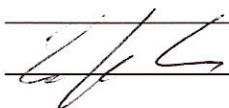
CISL FP



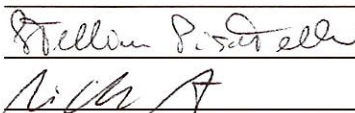
UIL FPL



FSI USAE



NURSING UP



FIALS

RSU

